



# COMUNE di BUSACHI

*Provincia di Oristano*

Piazza Italia, 1 09082 C.F. 00541880951

Tel. 0783 62010 - 62274 - Fax 0783 62433 - [comune.busachi@tiscali.it](mailto:comune.busachi@tiscali.it)

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14.03.2008

Il Sindaco  
Sig. Salvatore Crobu

Il Segretario comunale  
Dott.ssa Antonella Marcello

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a sostegno di iniziative aventi finalità culturali, sociali, sportive e turistiche.

## **Art. 2 – Finalità**

Il Comune, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto, favorisce, anche mediante la concessione di contributi e altri vantaggi economici, le iniziative di Enti, Istituti, Associazioni, Comitati e soggetti privati volte a:

- incrementare lo sviluppo culturale, economico, sociale e turistico di Busachi;
- promuovere manifestazioni sportive e espositive;
- valorizzare e salvaguardare le tradizioni storiche, culturali e civili della propria comunità.

Il Comune può concedere, inoltre, contributi e sovvenzioni a soggetti che promuovono attività di carattere umanitario e per l'affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace e della solidarietà tra i popoli.

## **Art. 3 – Definizioni**

Ai soli fini del presente regolamento:

- per “**concessione di contributi**” si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, turistici, ecc.;
- per “**attribuzione di vantaggi economici**” si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce anche i “patrocini” senza concessioni di denaro.

## **Art. 4 – Soggetti beneficiari**

L'erogazione di contributi e vantaggi economici di cui al presente regolamento è accordata soltanto a favore di istituzioni, comitati, associazioni, enti, associazioni sportive e del volontariato che operino nel settore culturale, sportivo, sociale e turistico e che non perseguano scopi di lucro.

## **Art. 5 – Modalità degli interventi**

I contributi di cui al precedente art. 3 possono essere finalizzati:

1. a sostenere specifiche attività, iniziative o progetti;
2. al sostegno di soggetti che per i loro scopi statutari e sociali svolgono continuamente attività di interesse della collettività.

I soggetti beneficiari dei contributi non assumono alcun obbligo di controprestazione.

In ogni caso il fine per il quale il contributo è richiesto dovrà essere specifico e determinato nonché rispondente agli interessi delle collettività.

## **Art. 6 – Albo dei beneficiari**

Il Comune pubblica, non oltre il 30 aprile di ogni anno, l'albo dei soggetti cui sono stati erogati

contributi e altri vantaggi economici nel corso dell'anno precedente. Tale albo è aggiornato ogni anno e contiene i nominativi dei soggetti beneficiari e l'ammontare dei contributi o degli altri vantaggi economici concessi.

#### **Art. 7 – Termini e modalità della domanda e documentazione necessaria**

Chi intende accedere ai contributi o alle altre forme di vantaggio previste dal presente regolamento deve rivolgere apposita istanza indirizzata al Sindaco del Comune secondo lo schema predisposto dal Comune.

Nell'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere chiaramente specificato:

- Generalità del soggetto (ente, associazione, ecc.) richiedente: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA, natura giuridica e finalità;
- generalità del legale rappresentante dell'ente, associazione, ecc.;
- Indicazione del nominativo della persona incaricata di quietanzare per conto del soggetto richiedente o, in alternativa, gli estremi del conto corrente del soggetto richiedente;
- espressa accettazione delle norme del presente regolamento;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973;
- dichiarazione che l'ente o associazione non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione politico-organizzativa di nessun partito, così come previsto dall'art. 7 della legge 2/5/74 n. 195 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981, n.659.

Alla richiesta di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- Copia dello statuto o atto costitutivo ove non sia già depositato presso il Comune;
  - Copia del bilancio di previsione e copia del rendiconto del precedente esercizio;
  - In caso di richiesta di **contributo finalizzato a specifiche attività**, iniziative o progetti, deve essere allegato alla domanda il programma dell'iniziativa o la relazione descrittiva dell'attività per la quale il contributo viene richiesto, con indicazione del periodo di svolgimento e della relativa previsione di spesa, nonché di eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima;
- oppure,**
- In caso di richiesta di **contributo finalizzato al sostegno di soggetti** che per i loro scopi statutari e sociali svolgono continuamente attività di interesse della collettività, deve essere allegato il programma complessivo delle attività svolte con l'indicazione di quella/e che assume/assumono un interesse generale per la comunità.

#### **Art. 8 – Termini e modalità per la concessione**

La Giunta comunale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del bilancio annuale, stabilisce con apposita deliberazione i criteri e gli indirizzi in base ai quali, per l'anno di competenza, saranno riconosciuti e concessi i contributi di cui al presente regolamento, sulla base delle risorse finanziarie quantificate nel bilancio approvato.

Sulla base di tali criteri ed indirizzi, il Responsabile del Servizio Affari Generali Socio Culturale e Scolastico procederà alla relativa pubblicizzazione mediante appositi bandi pubblici, da pubblicarsi sul sito internet e all' Albo del Comune, con indicazione delle risorse previste e del termine di presentazione della domanda.

Ricevute le istanze documentate, il suddetto Responsabile di Servizio curerà l'istruttoria al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente regolamento e dal bando.

Ultimata l'istruttoria, sarà presentata alla Giunta Municipale la proposta di delibera per il riconoscimento e la concessione dei finanziamenti richiesti.

Nella proposta di delibera di cui al precedente comma dovranno essere indicate le domande escluse ed i rispettivi motivi di esclusione.

La Giunta Municipale, dopo il ricevimento della proposta di delibera, prende atto della stessa decidendo, nei limiti delle disponibilità di spesa prevista in bilancio, la misura del contributo da concedersi ad ogni richiedente ammesso a contribuzione.

A seguito dell'avvenuta comunicazione dell'ammissione a contributo e della misura dello stesso, il soggetto interessato, effettua l'iniziativa o la manifestazione per la quale ha richiesto il contributo.

I soggetti che hanno ottenuto contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative o progetti sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 403/98, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione beneficiario, dalla quale risulti la rendicontazione delle spese sostenute, nonché una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento dell'iniziativa o manifestazione ed i risultati conseguiti.

I soggetti che hanno ottenuto contributi per i loro scopi statuari e sociali sono tenuti a presentare al Comune una relazione a consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente con specifica indicazione di quella/e iniziativa/e che hanno avuto un interesse generale per la comunità.

Il contributo accordato sarà erogato nel seguente modo:

- un acconto pari al 70% subito dopo l'adozione da parte della Giunta Municipale della delibera di concessione;
- il saldo pari al 30% successivamente alla presentazione della rendicontazione e della documentazione indicata nei precedenti commi.

La mancata presentazione della rendicontazione e della documentazione di cui ai precedenti commi da parte del soggetto beneficiario, comporta l'obbligo di restituzione delle somme anticipate e comporta l'esclusione del medesimo soggetto da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Nel caso in cui l'intervento contributivo sia già previsto nel competente P.E.G., con l'indicazione del soggetto beneficiario e la misura dell'intervento medesimo, il Responsabile del servizio provvedere alla concessione del contributo direttamente mediante apposita determinazione.

La Giunta Municipale può concedere contributi o sovvenzioni derogando dai termini e dalle modalità sopra indicate, ove sussistano condizioni particolari o straordinari motivi di urgenza.

## **Art. 9 – Patrocinio**

Il patrocinio da parte del Comune per iniziative o manifestazioni promosse da soggetti, enti e associazioni è concesso con deliberazione della Giunta Comunale.

I soggetti a cui è stato concesso il patrocinio sono obbligati ad apporre la dicitura "Col patrocinio del Comune di Busachi su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

## **Art. 10 – Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale**

Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione :

- Del motivo della richiesta;
- Dell'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio.

La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale e potrà essere revocata in qualsiasi

momento.

Nella stessa delibera di concessione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento e pulizia dei locali).

In deroga da quanto previsto dai precedenti commi, la Giunta può deliberare la totale gratuità per particolari finalità sociali perseguite da enti, associazioni senza fini di lucro e comitati.

### **Articolo 11 - Esclusione di responsabilità**

L'intervento del Comune si concretizza esclusivamente sul piano contributivo. Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari dei contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo e non si assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione per tutto quanto è prescritto dalle leggi in vigore.

### **Art. 15 - Trattamento fiscale**

Ai contributi erogati in denaro si applica all'atto della erogazione la ritenuta fiscale prevista dall'art. 28 del DPR 29/09/1973 n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 16 - Norma di rinvio**

Le norme del presente regolamento non si applicano:

- per i contributi che il Comune eroga a soggetti nella propria qualità di socio; in tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite negli atti sociali;
- per i contributi o altre forme di sussidio disposti da altri soggetti della Pubblica Amministrazione tramite trasferimenti al Comune;
- ai contributi di natura socio-assistenziale.

### **Art. 17 – Norma finale**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio. Da tale si intendono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari precedenti.